



A tutti i Clienti dello Studio Loro Sedi

Verona, lì 9 gennaio 2021

Oggetto: PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021.

Nella seduta di mercoledì 30 dicembre 2020, l'Assemblea ha licenziato definitivamente il ddl n. 2054 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con 153 sì, 118 no e un'astensione. La Legge di Bilancio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 dicembre 2020.

Un nutrito pacchetto di novità fiscali e di aiuti per le persone fisiche, riepilogati in maniera sintetica nella presente Circolare.

Proroga 2021 detrazioni di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili

comma 58 num. 1) e 60

Proroga per l'anno 2021 della detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) **nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).**

Per **tutto il 2021** viene prorogata anche la **detrazione per le spese** sostenute per l'acquisto e posa in opera di:

- ◆ **micro-cogeneratori in sostituzione** di impianti esistenti;
- ◆ **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Prevista la **proroga al 31.12.2021 della detrazione del 50%**, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli **interventi di ristrutturazione edilizia** indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR. Tale detrazione spetta **anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.**

Sempre **fino al 31.12.2021 proroga** anche del c.d. "**bonus mobili**", **aumentando da 10.000 a 16.000 euro la spesa massima su cui calcolare** la detrazione IRPEF del 50%.

Tale detrazione potrà essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.



Proroga 2021 bonus facciate

comma 58 num. 2)

Proroga per il 2021 il c.d. "bonus facciate", ossia la **detrazione del 90%** delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Bonus idrico

commi 61-65

Viene riconosciuto **alle persone fisiche residenti in Italia**, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 (dotazione del "Fondo per il risparmio di risorse idriche") e fino ad esaurimento delle risorse, un **"bonus idrico"** pari a **1.000 euro** per ciascun beneficiario, da **utilizzare entro il 31 dicembre 2021**, per **interventi di sostituzione**:

- ◆ di **vasi sanitari in ceramica** con nuovi apparecchi a scarico ridotto
- ◆ e di apparecchi di **rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti** con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua,

su **edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari**.

Superbonus, ecobonus e sismabonus

commi 66-75

Proroga della detrazione del 110% (cd **Superbonus**) per gli interventi di **efficienza energetica e antisismici** effettuati sugli edifici **dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022** (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022), da ripartire tra gli aventi diritto:

- ◆ in 5 quote annuali di pari importo,
- ◆ e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per **gli istituti autonomi case popolari (IACP)** per le spese sostenute dal 1° luglio 2022).

Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli **interventi effettuati dai condomini** per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati **effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo** (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).

Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la **coibentazione del tetto**, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente,



nonché quelli **finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche** anche nel caso siano **effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni**.

Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici **privi di attestato di prestazione energetica** perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Tra i **sogetti beneficiari** dell'agevolazione vengono **incluse le persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento **agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Viene **prorogata al 2022 l'opzione per la cessione** o per lo **sconto** in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.

L'aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli **interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici**, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, **è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008** dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

La **detrazione** prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, viene **estesa** anche agli **impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali** agli edifici.

La Legge riscrive il co. 8 dell'articolo 119 del D.L. 34/2020, e prevede che per **le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022** per gli **interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- ◆ **2.000 euro** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- ◆ **1.500 euro** per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- ◆ **1.200 euro** per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Per gli interventi a cui si applica la detrazione, **nel cartello esposto presso il cantiere**, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

Proroga 2021 bonus verde

comma 76

Proroga **per tutto il 2021** dell'agevolazione fiscale inerente alla **sistemazione a verde di aree**



scoperte di immobili privati a uso abitativo, c.d. "bonus verde, consistente nella **detrazione** dall'imposta lorda del **36%** della spesa sostenuta, nel **limite di spesa di 5.000 euro annui** e, pertanto, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Contributo per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica commi 77-79

Contributo pari al 40% del prezzo sostenuto per l'**acquisto di autoveicoli** nuovi di fabbrica alimentati **esclusivamente ad energia elettrica** di potenza inferiore a 150 kW, di categoria M1, da effettuarsi entro il 31.12.2021, con un **prezzo di listino inferiore a 30.000 euro**, al netto dell'IVA, **a favore:**

- ◆ delle **persone fisiche;**
- ◆ con **ISEE inferiore a 30 mila euro.**

Detrazione spese veterinarie

comma 333

Viene **umentato** l'importo massimo detraibile dall'IRPEF nella misura del 19% per **spese veterinarie**, che passa da 500 **a 550 euro annui.**

Assegno di natalità - Bonus bebè

comma 362

Prorogato anche **per il 2021 l'assegno di natalità** (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità oggi vigenti. L'**assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età**, con i seguenti importi:

- a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro (120 euro al mese) con valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro (80 euro al mese) con valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo degli assegni è aumentato del 20 per cento.

Procedure esecutive su immobili

commi 376 - 379

La Legge prevede la **nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di**



edilizia residenziale pubblica convenzionata¹ e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata il giudice della esecuzione deve sospendere il procedimento esecutivo. Una specifica disciplina è prevista invece, nel caso in cui la procedura abbia avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario.

Nel caso in cui vi siano pendenti procedure concorsuali il giudice competente deve sospendere il relativo procedimento.

Contributo locatore per riduzione canone di locazione

commi 381 - 384

La Legge istituisce un **contributo a fondo perduto, per l'anno 2021**, a favore del **locatore di un immobile** adibito **ad uso abitativo** (che costituisca abitazione principale del locatario), ubicato in un **comune ad alta tensione abitativa**, in caso di **riduzione del canone di locazione**.

Il contributo è **pari al 50% della riduzione del canone** entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Il locatore, ai fini del riconoscimento del contributo, deve comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le modalità attuative di tale disposizione.

Modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi

commi 595 - 597

La Legge prevede **che il regime fiscale delle locazioni brevi²**, con effetto **dal periodo d'imposta relativo al 2021**, sia riconosciuto solo nel caso in cui vengano destinati alla locazione breve **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**.

Negli altri casi, a fini della tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in **forma imprenditoriale**. Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite **soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, oppure soggetti che gestiscono **portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da locare.

¹ Si fa riferimento a quegli interventi di edilizia residenziale posti in essere previa stipulazione di una convenzione con il Comune con la quale a fronte di concessioni da parte dell'amministrazione pubblica (riguardanti l'assegnazione o la cessione di aree su cui edificare o la riduzione del contributo concessorio), vengono assunti obblighi inerenti l'urbanizzazione del comparto e l'edificazione di alloggi di edilizia economica popolare e dalla quale inoltre discendono vincoli incidenti sulla successiva circolazione degli alloggi così realizzati.

² Di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.l. 50/2017.



Bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale

commi 612-613

Viene istituito un **bonus aggiuntivo**, per un importo massimo di 100,00 euro, rispetto al voucher per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, **finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale** a beneficio di **nuclei familiari meno abbienti**.

In particolare, per **gli anni 2021 e 2022**, ai **nuclei familiari** con **ISEE inferiore a 20.000 euro** che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, **è riconosciuto un contributo aggiuntivo**, dell'importo massimo di 100 euro, **sotto forma di sconto** sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Bonus TV 4.0

commi 614-615

Il **contributo** previsto **per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva** di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, viene **esteso anche e allo smaltimento** di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete, al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, assegnando ulteriori **100 milioni di euro per il 2021, che costituiscono limite di spesa**.

Proroga incentivo acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2

commi 651- 659

La Legge **modifica per il 2021 la disciplina dell'imposta sui veicoli inquinanti**, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l'acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. In particolare, viene previsto che **per l'anno 2021 l'imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente)**. L'importo resta variabile a seconda della fascia di emissione:



Co2 gr/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

La Legge prevede anche per il 2021 il **contributo statale per l'acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2**, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo, aventi un prezzo inferiore a 50.000 euro. L'importo del contributo è confermato in:

- ◆ **2.000 euro nel caso di rottamazione** di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011,
- ◆ **ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione;**

in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale.

È previsto inoltre un **contributo statale di 1.500 euro** per chi acquista **dal 1° gennaio al 30 giugno 2021** in Italia (anche in locazione finanziaria) un veicolo nuovo di fabbrica, con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM, di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima **generazione**, **con un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro** al netto dell'Iva. È richiesta la **contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011, e che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro.**

La Legge prevede un **contributo statale** per l'acquisto, **dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 di:**

- ◆ **veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1** (fino a 3,5 tonnellate);
- ◆ **nonché di autoveicoli speciali³ di categoria M1⁴.**

Il contributo è differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

Lotteria degli scontrini e Cashback

commi 1095-1097

Vengono introdotte **modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi** al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno **acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.**

³ Definiti dall'art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall'art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice: vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermitici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc.

⁴ Autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.



B&L Bighelli & Loda
Associazione Professionale
Via Saval 23 – 37124 Verona

Tel. 045. 8301402 – fax 045.8307095
www.blassociati.com
info@blassociati.com

In materia di **misure premiali** per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (**cashback**) viene chiarito che **i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

commi 1122-1123

Prorogata al 2021 la facoltà di **rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate** mediante pagamento di **un'imposta sostitutiva**, con aliquota fissata all'11 per cento.

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	
ALIQUOTA	AMBITO DI APPLICAZIONE
11%	Partecipazioni qualificate
11%	Partecipazioni non qualificate
11%	Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola

Lo Studio resta a Vostra disposizione per quanto necessitasse.

Cordiali saluti